



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 3 della seduta 21 gennaio 2020.**

**Oggetto: Recepimento “Linee Guida per l’utilizzo della modalità Fad/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome” - Conferenza Regioni e Province Autonome 19/140/CR8/C9 del 25 luglio 2019.**

**Presidente o Assessore/i Proponente/i:** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) **On.le Mario Oliverio**

**Relatore (se diverso dal proponente):** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) \_\_\_\_\_

**Dirigente/i Generale/i:** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) **Dott. Roberto Cosentino**

**Dirigente/i Settore/i:** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) \_\_\_\_\_

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente		X
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.  
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio **Dott. Filippo De Cello**

## LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la Legge n. 845 del 21 dicembre 1978 avente per oggetto: “Legge Quadro in materia di Formazione Professionale”;

**VISTA** la L.R. n. 18 del 19 aprile 1985 e s.m.i., relativa all’Ordinamento della Formazione Professionale in Calabria;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3325 del 4 agosto 1986, avente per oggetto: Adozione regolamento Legge Regionale 19 aprile 1985 n. 18;

**VISTI** gli artt. 117 e 118 della Costituzione Italiana che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;

**VISTA** la L.R. 40/08 che, nell’introdurre modifiche alla succitata L.R. 18/85, riconosce come nuovi ed efficaci strumenti l’uso delle nuove tecnologie, *l’interactive distance learning* o formazione a distanza, integrandola con la formazione tradizionale;

**VISTA** la Legge Regionale n. 14 del 22.06.2015 con la quale la Regione Calabria, nell’ambito delle proprie competenze amministrative, ha riassunto le funzioni in materia di Formazione Professionale a suo tempo trasferite alle Amministrazioni Provinciali sulla base della Legge Regionale 34/2002 e ss.mm. e ii;

**TENUTO CONTO CHE** le attuali tecnologie rendono possibili attività di Formazione a distanza, cioè in assenza di contiguità spaziale (o anche temporale) tra docenti e discenti, con applicativi che consentono forme di interattività, sincrona o asincrona, tra discenti e docenti;

**CONSIDERATO CHE**, al fine di fornire una risposta all’esigenza rappresentata dalle Regioni di adozione di una disciplina uniforme in merito all’utilizzo delle succitate tecnologie nei casi di formazione abilitante, prendendo le mosse dalle procedure già in uso in alcune regioni e nella prospettiva di individuare criteri e modalità comuni, la Conferenza delle regioni e delle Province autonome ha approvato il documento prot. 19/140/CR8/C9 del 25 luglio 2019, contenente le “Linee Guida per l’utilizzo della modalità Fad/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate, la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome”;

**RITENUTO** opportuno pertanto procedere al recepimento nell’ordinamento regionale delle suddette Linee guida prot. 19/140/CR8/C9 del 25 luglio 2019, al fine di dare alle medesime immediata attuazione;

**RILEVATO CHE** non è stata ad oggi adottata alcuna disposizione generale sulla Fad/e-learning e che il suo utilizzo viene disciplinato caso per caso attraverso l’approvazione degli standard di percorso formativo relativi ai profili presenti nel “Repertorio regionale delle qualificazioni e competenze” istituito con Deliberazione di G.R. n. 335 del 17 settembre 2015 e s.m.i.;

**RITENUTO** pertanto recepire le “Linee Guida per l’utilizzo della modalità Fad/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome”, con protocollo 19/140/CR8/C9 del 25 luglio 2019, che costituiscono l’Allegato 1 della presente Deliberazione;

**VISTO** l’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**PRESO ATTO**

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**SU PROPOSTA** del Presidente della Giunta, a voti unanimi,

**DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

**DI RECEPIRE** le “Linee Guida per l’utilizzo della modalità Fad/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome”, con protocollo 19/140/CR8/C9 del 25 luglio 2019, che costituiscono l’Allegato 1 della presente Deliberazione;

**DI PRECISARE** che le suddette Linee Guida non si applicano ai percorsi realizzati o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente Deliberazione, autorizzati con riferimento alla disciplina previgente.

**DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE** in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di d. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Avv. Ennio Antonio Apicella**

**IL PRESIDENTE**  
**On.le Mario Oliverio**

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 24 gennaio 2020 al Dipartimento/i interessato/i  al Consiglio Regionale

L’impiegato addetto

CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/140/CR8/C9

**LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DELLA MODALITÀ FAD/E LEARNING  
NEI PERCORSI FORMATIVI DI ACCESSO ALLE PROFESSIONI  
REGOLAMENTATE LA CUI FORMAZIONE È IN CAPO ALLE REGIONI E  
PROVINCE AUTONOME**

**Premesso che**

- le Regioni e le Province autonome hanno condiviso la necessità di adottare delle Linee Guida – da approvare in Conferenza delle Regioni - in merito all'utilizzo della Formazione a Distanza – FAD/e-learning, nei casi di formazione abilitante, a partire dalle procedure che già sono in uso in alcune Regioni e nella prospettiva di individuare criteri e modalità comuni;
- tali Linee Guida consentiranno alle Regioni e alle Province autonome di riconoscere reciprocamente la formazione erogata che per quanto riguarda la FAD/e-learning risponda a tali criteri e regole comuni.

**Art. 1 Ambito di applicazione**

Le presenti Linee Guida riguardano la formazione per l'accesso alle attività regolamentate i cui corsi abilitanti sono in capo alle Regioni e alle Province autonome ed in particolare riguardano l'utilizzazione della modalità di FAD/E-learning.

Resta salva la facoltà da parte delle Regioni e/o delle Province Autonome, di adottare disposizioni più restrittive per l'utilizzo della FAD/e-learning.

Alla formazione in materia di salute e sicurezza si applicano le disposizioni specificatamente previste negli Accordi in Conferenza Stato - Regioni.

Le presenti Linee Guida si applicano agli Accordi già siglati in Conferenza Stato Regioni e /o Unificata, in cui viene disciplinata la formazione abilitante per l'accesso alle attività professionali, fatte salve le specifiche disposizioni già stabilite all'interno degli accordi medesimi.

Per tutti gli Accordi futuri in materia di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni verrà previsto/specificato un articolo con la disciplina della FAD/E-learning.

**Art. 2 – Definizioni**

Per FAD si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti. Ai fini del presente documento, non si

include nella definizione di FAD il mero utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), cd-rom multimediali e similari.

Per E-learning si intende una specifica ed “evoluta” forma di FAD (vedi sopra) consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio quali-quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all’apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. “aule virtuali telematiche”, “webinar”), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).

### **Art. 2 – Vincoli in sede di utilizzo della FAD/E-learning**

L’attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza deve essere specificatamente autorizzata e subordinata all’acquisizione di informazioni dettagliate ed esaurienti su:

- a) gli elementi identificativi del progetto formativo;
- b) la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l’interazione didattica a distanza;
- c) calendario, luoghi/orari di svolgimento dell’attività didattica e presenza di tutor multimediali;
- d) i media utilizzati e la loro validazione da parte della Regione;
- e) le modalità di valutazione dell’apprendimento previste;
- f) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi

Il tirocinio/stage e le ore di esercitazione pratica si realizzano sempre in presenza.

### **Art. 3 Contenuti e percentuale di utilizzazione della FAD/E-learning**

L’utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito per i moduli formativi riguardanti gli aspetti teorici del percorso.

La percentuale massima consentita di impiego delle suddette modalità è pari al 30 % del monte ore complessivo del corso, al netto dell’eventuale tirocinio/stage.

### **Art. 4 Esami**

L’esame conclusivo, finalizzato al rilascio dell’attestato/qualificazione, è effettuato sempre in presenza.

### **Art. 5 Tracciabilità**

Gli attestati/certificazioni rilasciati nell'ambito di una Regione/Provincia Autonoma dovranno riportare le indicazioni riguardo allo svolgimento della FAD/e-learning in conformità con quanto stabilito nelle presenti Linee guida.

### **Art.6. Spendibilità degli attestati/certificazioni**

La spendibilità sull'intero territorio nazionale degli attestati/certificazioni rilasciati nel territorio di una Regione/Provincia Autonoma è subordinata all'osservanza delle presenti Linee Guida relative all'utilizzo di modalità di formazione a distanza/e-learning.

Roma, 25 luglio 2019